



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 14 ottobre 2025

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
Foggia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 38/2025 - Quesito in materia di equipollenza ex art. 7 del Regolamento FPC - corsi di formazione per gestori della crisi

Facendo seguito al quesito di cui all'oggetto posto a codesto Consiglio Nazionale e più precisamente se l'iscritto è "obbligato a partecipare per tutte le 12 ore del corso ex art. 7 del Regolamento FPC, oppure la partecipazione, con il riconoscimento dei crediti per la effettiva partecipazione, può essere anche inferiore a 12 ore", si evidenzia quanto segue.

Con l'Informativa n. 23/2024 il Consiglio Nazionale ha fornito "chiarimenti in merito al riconoscimento della formazione per l'iscrizione all'albo ex art. 356 Codice della Crisi (CCII) anche per i gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi del comma 6, art. 4 del DM 202/2014".

Si rimanda, pertanto, alle indicazioni contenute nella citata informativa specificando che le ore dell'evento per le quali si chiede l'equipollenza non devono essere inferiori a 12, che il certificato di partecipazione al corso deve essere rilasciato attestando la partecipazione al corso stesso per non meno di 12 ore e che il corso è ritenuto equipollente ai sensi dell'art. 7 del regolamento FPC per l'assolvimento dell'obbligo formativo dei gestori della crisi OCC.

Con i migliori saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio